

Sent. n. 172/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere

Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78163 del registro di Segreteria,

proposto da XX, c.f.: omissis, nato a

omissis, il omissis residente in omissis, via

omissis ed elettivamente domiciliato in 04000 Latina

alla Via G. Oberdan 63 presso lo studio dell'Avv. Alessandra

GRENGA (C.F:GRNLSN75T41E472X) che lo rappresenta e

difende giusta procura in atti e che indica per le comunicazioni

di rito l'indirizzo di posta elettronica certificata:

avvalessandragrenga@pec.it;

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587),

in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma, via

Ciro il Grande n. 21.

Visto il decreto presidenziale del 22 febbraio 2023, n. 230 di

riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Assenti le parti all'udienza del 18 aprile 2024.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare, ne ha chiesto la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall'art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 (rideterminazione della quota di pensione retributiva con la aliquota di rendimento al 44%, con ogni conseguenza di legge), oltre rivalutazione ed interessi.
2. Con atto del 6 aprile 2024 la parte ricorrente ha depositato rinuncia agli atti riferendo di avere ottenuto la riliquidazione del trattamento pensionistico nel luglio 2022 nelle more del provvedimento di fissazione dell'udienza.
3. Con provvedimento di fissazione di udienza comunicato alla parte ricorrente in data 6 novembre 2023 è stata disposta la trattazione all'odierna udienza, all'esito del trasferimento ad altro ufficio del Consigliere originariamente assegnatario del giudizio.
4. Nel corso dell'udienza pubblica del 18 aprile 2024 nessuno è comparso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non risulta in atti la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte resistente da parte del ricorrente, pur ritualmente destinatario del provvedimento di fissazione di udienza comunicato a cura della Segreteria al

domicilio digitale indicato in ricorso in data 6 novembre 2023.

Risulta, al contempo, prodotto formale atto di rinuncia agli atti del giudizio nel quale la parte ricorrente ha espressamente dichiarato di non ulteriore interesse alla prosecuzione del giudizio avendo ottenuto l'adeguamento del trattamento pensionistico in godimento.

Atteso quanto sopra, deve essere dichiarata l'estinzione immediata del processo.

I principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche a quello pensionistico pubblico, impongono, in caso di mancata comparizione delle parti nella prima udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione immediata del processo (art. 24 e 111 Cost.; art. 181 e 309 c.p.c. cui deve essere data un'interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto dei principi di ragionevole durata del processo ed efficienza processuale). Nel caso di specie, peraltro, la successiva dichiarazione espressa delle parti ricorrenti impone l'immediato provvedimento estintivo.

2. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.